



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

11343/01

Concordato preventivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Pasquale REALE - Presidente -
- Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
- Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
- Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

R.G.N. 15268/99

Cron. 23963

Rep. 37PP

Ud. 18/01/01
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VIGNALI NAVARO, PIMPINELLI LORENO, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato

DARIO DI GRAVIO, che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato MARIO TAMBERI, giusta procura

marginale del ricorso;

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6000
il 30 AGO. 2001
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6000
il 30 AGO. 2001
IL CANCELLIERE

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO FALEGNAMERIA ARTIGIANA "IL MOBILE" di

PELLEGRINI EROS & C. Snc, in persona del Curatore,

nonchè dei soci in proprio STEFANELLI ROBERTO, VANNETTI

UMBERTO, VIGNALI FABIANO, PELLEGRINI EROS, PELLEGRINI

SERGIO, VIGNALI ERMANNO, VANNUCCINI ADO, elettivamente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6000
il 30 AGO. 2001
IL CANCELLIERE

2001
133



domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 31, presso l'avvocato ENRICO SCOCCINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO ANTICHI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 397/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/03/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito per i ricorrenti, l'Avvocato Gizzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.n.c. Falegnameria Artigiana "Il Mobile" di Pellegrini Eros & C. nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, Navaro Vignali e Lorenzo Pimpinelli chiedendo che fosse dichiarata, nei confronti dei creditori anteriori al concordato preventivo cui era stata ammessa la società prima del fallimento, l'inefficacia degli atti con i quali i convenuti, nelle more tra la prima e la seconda procedura,



avevano acquistato alcuni beni dai soci illimitatamente responsabili della fallita società. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 2 febbraio 1998, accoglieva la domanda.

Navaro Vignali e Loreno Pimpinelli proponevano appello che la Corte di Firenze rigettava, affermando, con il richiamo della sentenza 29 novembre 1995, n. 12405 di questa Corte, che la necessità dell'autorizzazione, prevista dall'art. 167 l. fall. per gli atti di straordinaria amministrazione, doveva ritenersi estesa agli atti di disposizione posti in essere dai soci illimitatamente responsabili. La conclusione veniva fondata sul rilievo che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società di persone è meramente consequenziale al fallimento della società e che, quindi, in caso di precedente concordato preventivo della società "si ha l'identità del soggetto dichiarato fallito rispetto a quello ammesso al concordato preventivo"; inoltre, la Corte di merito affermava che "poiché il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone è destinato in via diretta e globale al soddisfacimento delle obbligazioni sociali ... il concordato preventivo con cessione dei beni ... deve investire tutti i beni dei soci illimitatamente responsabili".



Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Navaro Vignali e Loreno Pimpinelli, deducendo un motivo illustrato anche con memoria. Il fallimento della s.n.c. Falegnameria Artigiana "Il Mobile" di Pellegrini Eros & C. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso Navaro Vignali e Loreno Pimpinelli lamentano la violazione dell'art. 184, 2° co., 1. fall.; in particolare, si dolgono che la Corte territoriale abbia implicitamente ritenuto che l'assoggettamento alla procedura di concordato preventivo di una società di persona comporti l'estensione ex lege della procedura ai soci illimitatamente responsabili. L'art. 184, 2° co. 1. fall., prevede, invece, a favore dei soci illimitatamente personali, soltanto la loro esdebitazione nei confronti dei creditori sociali, fermo restando per gli stessi soci il difetto di legittimazione ad accedere in proprio alla procedura di concordato preventivo.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne la possibilità di estendere ai soci illimitatamente responsabili di società di persone gli effetti della ammissione della società a concordato preventivo. Sul punto, questa Corte con la sentenza 29 novembre 1995, n. 12405 (richiamata dalla Corte di merito), nel



valutare le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo con cessione dei beni, proposto da una società di persone, ha affermato che la procedura, pur restando di esclusiva pertinenza della società e dei creditori sociali, deve investire necessariamente tutti i beni dei soci illimitatamente responsabili, non distinguendosi il patrimonio di questi dal patrimonio della società, ai fini del soddisfacimento delle obbligazioni sociali. A fondamento di tale conclusione la sentenza ha posto il rilievo che i soci illimitatamente responsabili non falliscono in quanto imprenditori, ma in quanto soci e rispondono per le obbligazioni sociali in via diretta, trattandosi di obbligazioni proprie. Pertanto, il loro patrimonio è destinato in via diretta e globale al soddisfacimento delle obbligazioni sociali in tutte le fasi della vita della società, *in bonis* come nelle procedure concorsuali.

Questo orientamento, che si discosta dal solco della precedente evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, non può essere confermato.

Con la risalente decisione 15 dicembre 1970, n. 2681 questa Corte aveva affermato che l'equiparazione agli imprenditori dei soci illimitatamente responsabili di società di persone comportava per essi la possibilità di accedere al beneficio del concordato anche per i



debiti personali. Una diversa conclusione avrebbe esposto il loro patrimonio alle azioni esecutive dei creditori personali con conseguente compromissione, o addirittura preclusione, della possibilità di fare fronte agli obblighi concordatari della società.

Questo indirizzo giurisprudenziale, ripreso in parte dalla sentenza 17 dicembre 1981, n. 6677 e criticato dalla dottrina in relazione al carattere eccezionale dell'estensione prevista dall'art. 147 l. fall. ed in relazione alla possibilità che il concordato preventivo del socio potesse sfociare in fallimento, indipendentemente dallo sviluppo del concordato della società, è stato abbandonato con le sentenze 3 aprile 1987, n. 3229 e 1° luglio 1992, n. 8097. In particolare, quest'ultima pronuncia ha riesaminato *funditus* la questione della ammissibilità al concordato preventivo dei soci illimitatamente responsabili ed è pervenuta alla conclusione negativa, svolgendo significative e qui condivise considerazioni.

Anzitutto, vi è una piena coincidenza tra la previsione dell'art. 160, comma 1, l. fall., che legittima alla proposta di concordato solo "l'imprenditore", con la precisazione che la proposta è rivolta "ai creditori", e la previsione dell'art. 1, 1° co., l. fall., che sottopone alle disposizioni sul concordato preventivo



"gli imprenditori che esercitano attività commerciale".
Il concordato è retto, quindi, da un principio generale che riserva la procedura all'imprenditore commerciale. Poiché il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, secondo la soluzione accolta in giurisprudenza, non è solo in quanto tale un imprenditore (e, infatti, su tale base si escludeva. sino alla sentenza additiva n. 319 del 21 luglio 2000 della Corte costituzionale, l'applicabilità del termine annuale ex art. 10 l. fall. al socio receduto o escluso; v., al riguardo, *ex pluribus* Cass. 24 luglio 1997, n. 6925), si deve escludere il suo accesso alla procedura di concordato preventivo.

Un argomento contrario non può trarsi dall'art. 184, 2° co., l. fall., nella parte in cui dispone l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La disposizione, infatti, si limita ad estendere ad essi l'efficacia remissoria del concordato preventivo, in relazione ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili. In questo contesto, la previsione della salvezza di una pattuizione contraria significa che il socio può rinunciare ad avvalersi dell'esdebitazione per i crediti sociali, rafforzando la garanzia patrimo-



niale per i creditori sociali.

La proponibilità del concordato da parte del socio illimitatamente responsabile non può fondarsi sull'interpretazione analogica degli artt. 147 e 154 l. fall. che, nell'estensione del fallimento e del concordato fallimentare ai soci illimitatamente responsabili, costituiscono disposizioni eccezionali, non suscettive di interpretazione analogica.

L'inammissibilità di un concordato preventivo dei soci illimitatamente responsabili discende, come è stato rilevato in dottrina, anche dalla carenza di un qualunque coordinamento rispetto al concordato preventivo della società, in relazione sia agli organi, sia al concorso dei creditori sociali e personali, sia all'eventualità di un diverso risultato (con la già accennata possibilità di un fallimento del socio senza il fallimento della società). Inoltre, e ciò è particolarmente rilevante per la questione che qui interessa, l'approvazione del concordato, secondo le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., è vincolante per la minoranza dissenziente, sulla base di una disposizione che deroga al principio generale della disponibilità dei diritti da parte del titolare. Al di fuori di un preciso dettato normativo non si può, quindi, ipotizzare che i creditori particolari siano vincolati da un

IL CASO.it



concordato che non hanno approvato.

Non si può, d'altro canto, fare ricorso ad una interpretazione estensiva della disciplina del concordato, affermando di essere in presenza di un vuoto normativo, conseguente al fatto che le procedure siano state modellate sulla figura dell'imprenditore individuale. Infatti, alcune specifiche regole dettate dal legislatore del 1942 (oltre al già citato art. 184, l'art. 161, 4° co., l. fall., relativo alla domanda di concordato delle società), dimostrano chiaramente che il fenomeno del concordato preventivo delle società di persone con soci illimitatamente responsabili non è stato ignorato.

La naturale conseguenza di tale condivisa impostazione della questione è che non solo i soci illimitatamente responsabili, ma anche il loro patrimonio personale resta estraneo alla procedura di concordato preventivo. Infatti, gli artt. 167, 168 e 169 l. fall. disciplinano, come recita la rubrica del capo in cui sono inseriti, gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo; e tali effetti sono, naturalmente, disciplinati in relazione al debitore ammesso alla procedura e, quindi, nella specie, in relazione alla società e non ai soci illimitatamente responsabili. Né si potrebbe mai escludere, per i creditori particolari del so-



cio, la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, considerato che il concordato della società viene approvato da maggioranze formatesi in un procedimento al quale i creditori particolari del socio rimangono estranei, cosicché gli stessi non possono essere privati neppure temporaneamente della garanzia rappresentata dal patrimonio del loro debitore.

La conclusione dell'estraneità al concordato del patrimonio personale dei soci non può mutare per il rilievo che la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali rappresenta una garanzia per i creditori ed il socio fallisce in relazione a tale responsabilità illimitata e non perché imprenditore insolvente. La ratio di questa soluzione è stata individuata nella opportunità, discrezionalmente valutata dal legislatore, di fare valere la responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali e, quindi, di realizzare la garanzia costituita dal patrimonio personale del socio, con lo strumento, ritenuto più idoneo, del fallimento e nell'ambito di un'unica procedura fallimentare, a tutela sia dei creditori sociali sia dei creditori particolari del socio. Questa scelta, tuttavia, è stata limitata al fallimento e non contraddice la possibilità, sostenuta dagli argomenti

IL CASO.it



sopra esposti, di una diversa soluzione per le altre procedure concorsuali. Egualmente una diversa soluzione non può imporsi per un inconveniente collegato alle modalità di computo del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare nel caso in cui al concordato segua il fallimento della società di persone. In questo caso, secondo la soluzione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte (v. *ex pluribus* Cass. 1° agosto 1994, n. 7157), il principio di consecuzione delle procedure implica che anche per gli atti compiuti dai soci illimitatamente responsabili il periodo sospetto si computa a ritroso dal decreto di ammissione della società alla prima procedura. Pertanto, salvo ad ipotizzare una interpretazione estensiva dell'art. 67 l. fall., gli atti lesivi della *par condicio*, posti in essere dal socio dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, da un lato non sono soggetti alla disciplina dettata dall'art. 167 l. fall. e, d'altro canto, non sono impugnabili con l'azione revocatoria fallimentare.

Detto inconveniente, *de iure condito*, unitamente alla impossibilità di realizzare la garanzia offerta dal patrimonio dei soci nell'ambito di un'unica procedura potranno soltanto riflettersi nella valutazione della convenienza della proposta, come concretamente



formulata. In particolare, nel concordato preventivo i creditori e il tribunale, come è stato rilevato in dottrina e anche da questa Corte con la sentenza 22 dicembre 1972, n. 3658 (sia pure in relazione alla procedura di amministrazione controllata, ma con considerazioni valide anche per il concordato preventivo), hanno la possibilità di valutare la convenienza del concordato proposto dalla società, rispetto al suo fallimento, tenendo conto degli effetti che l'una e l'altra procedura determinano. In questo senso la possibilità di atti di disposizione del socio ovvero di azioni esecutive individuali da parte dei creditori del socio, che possono assumere anche iniziative per rafforzare la loro garanzia generica, costituisce evidentemente un rischio che i creditori in sede di approvazione ed il tribunale in sede di omologazione possono valutare. D'altro canto, come ha rilevato la citata sentenza n. 8097\1992, sul piano della convenienza economica per i creditori, i soci ben possono creare le opportune situazioni di convenienza sia rinunciando all'efficacia nei loro confronti del concordato sociale secondo il "patto contrario", fatto salvo dall'art. 184, 2° co., 1. fall., sia fornendo garanzie personali in una forma di concordato misto, caratterizzato cioè dal fatto che alla cessione dei beni si accompagna la garanzia aggiuntiva del pa-

IL CASO.it



trimonio personale dei soci.

In conclusione, il patrimonio del socio è escluso dall'ambito degli effetti dell'ammissione al concordato della società; ciò comporta l'inapplicabilità, agli atti di disposizione del socio, della disciplina dettata dall'art. 167 l. fall. per l'opponibilità, ai creditori (sociali) anteriori al concordato, degli atti di disposizione posti in essere dal debitore.

Il ricorso, per quanto detto, è fondato e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1° co., c.p.c., con il rigetto della domanda del fallimento della s.n.c. Falegnameria Artigiana "Il Mobile" di Pellegrini Eros & C..

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del fallimento della s.n.c. Falegnameria Artigiana "Il Mobile" di Pellegrini Eros & C.; compensa per intero le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2001.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

Sergio Di Amato

Il Presidente

Pasquale Reale

Pasquale Reale

80000
80000
330000

806/ 1813

18843

[Signature]
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. M. Raccagnoli)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
il 30 AGO. 2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. M. Raccagnoli)

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
reg. in data 16 FEB. 2001 Serie 4
di n. 5374
euro C.E.M.R. TAMBURTO 143

Il Responsabile Sezionale
(Dr. M. Raccagnoli)

